

Anno 1931 - N° 928

28 novembre 1931

Corte di Cassazione

Alfredo Mosini di Mosio (Mantova)

resistente contro la

Ditta Niko Lombarello

N° 928

presentare le memorie il
24 novembre 1931

Procuratore - Paola Caselli due copie in bollo

Opel. Curran

P. M. Battini



sua eccellenza

le
Ono. AVV.

IVANOE BONOMI

R O M A.

(corso Umberto I N. 184) palazzo varignoli



Asola li 10 Aprile 1931.

Eccellenza.

voglia perdonarmi l'eco. vostra se scrive soltanto quando ho bisogno di qualche cosa, per la verita ora si tratterebbe non di me bensì di un amico caro il quale merita per davvero che io me ne occupi e che importuni anche lei.

Si tratta di certo Mesini Alfredo di Acquanegra sul chiese il quale ha comperato sino dall'anno 1927 una partita di vino di Marsala dalla pitta Tumbarello di quella città per un importo di circa L. 2000 =duemila=. Tale merce non era commerciabile perche di cattiva qualità. Io, ad esempio, ne posso far fede perche ebbi ad acquistarne parte dal Mesini e che poi ho protestata. Il Mesini invece non ha potuto protestarla tempestivamente se non dopo conosciute le giustificatissime lagnanze dei suoi clienti. Intanto la pitta Tumbarello, scaduta la fattura, gli fece notificare decreto ingiuntivo di pagamento con un limite di tempo così ristretto da non poter fare l'opposizione, però a mezzo dell'Avvocato Tamassia di Mantova il Mesini ha potuto far dichiarare nullo il decreto di ingiunzione davanti alla R. pretura di Asola sentenza che successivamente è stata ri confermata davanti al Tribunale di Mantova..

Ora la pitta Attrice ricorre in Cassazione ed il Mesini non ha mezzi troppo limitati per farsi rappresentare. L'Avvocato Tamassia si presterebbe per la stes dal centro = Ricorso e per la raccolta di tutto quanto fosse necessario qualora l'Eccellenza vostra volesse essere tanto buona da accettare il non lieve incarico dell'Assistenza p ~~XXXXXXXXXX~~ del convenuto davanti a quella Corte. Il Mesini però non intende che l'opera dell'eco. vostra sia totalmente gratuita, ma farebbe, certo inadeguatamente il suo dovere. Il Ricorso sarà discusso il 27 Aprile p. v.

Nel caso ella volesse accettare voglia avere la bontà di rispondere a me ed io avvertirò immediatamente l'amico perché prepari e mandi ogni cosa in tempo. Nulla di nuove eccellenza? Mi scriva qualche cosa e mi dica se anch'io possa fare qualche cosa di utile per lei. La nostra pratica per il mutuo della Toscana è a buon punto, credo anzi che il consocio signor geom. Manerba abbia mandato in questi giorni gli ultimi documenti richiesti all'Istituto di Credito fondiario. Quando ne avrò certezza mi permetterò di nuovamente impertunarla per la spinta definitiva. Quando verrà a volta? Mille scuse e devotissimi essequi non senza ringraziarla a nome soprattutto del Mosini. Per Mantova l'amico Celse Uggetti, al quale dicevo che oggi avrei scritto all'usc. vostra, mi ha dato l'incarico di salutarla anche a suo nome.

devotissime.

Luigi Ferrarini

Roma, 13 aprile 1931

Caro Casati, non ho difficoltà
ad accettare l'incarico del
suo amico ^{più} prossimo alle condi-
zioni che ella mi ha
esposte e cioè terreno
curato delle sue particolari
esigenze.

Per ^{il} ~~la~~ ^{ricorso} ~~la~~ ^{costituito}
giacché ora non è possibile in regolare
controllo ~~il~~ ^{corso}, è necessario:

1° una ^{regolare} delega a me ^{che}
come sai, sono domiciliato
in Corso Ruberto 181,

2° una ^{invece} ~~invece~~ ⁱⁿ
bollo da 15 e ~~due~~
dieci copie in carta libera

l'iente all'ha accorte e
refusa spesa e previsto.

Ha inoltre de' d'ant' tutto

~~che~~ delega ed esecuzia

~~che~~ almerico tre giorni

liberi prima del

giorno fissato per

la disconfessione. ~~Il~~

debbono essere ~~il~~

il 22 aprile

ed a tenerne conto

affettuosamente

~~il~~

~~il~~

~~il~~

~~il~~

AVV. GUERRINO TAMASSIA

MANTOVA

VIA PRINCIPALE AMEDEO 6

TELEFONO 10-38

Mantova, 11 18 Aprile 1931 IX°

A SUA ECC. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Eccellenza,

A nome di Mosini Alfredo, Le spedisco memoria nella
causa Niko Tumberello-Mosini che si discuterà avanti la
Ecc/ma Corte di Cassazione del Regno.

Mi abbia con rispetto-

Dev/ mo



AVV. GUERRINO TAMASSIA

MANTOVA

VIA PRINCIPE AMEDEO 6

TELEFONO 10-38



A S.Ecc/za

AVV. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N°184

ROMA



Roma, 22 aprile 1931

Egregio Collega,

Ho ricevuto l'incarto riguardante la difesa in Cassazione del Signor Alfredo Mosini.

L'amico Canuti di Asola, scrivendomi perchè assumessi l'incarico, mi aveva erroneamente detto che il ricorso della Ditta Niko Tumbarello doveva discutersi il 27 corrente. Da ciò la fretta di avere qui la memoria almeno tre giorni liberi prima del 27.

Ma vedo ora che il ricorso è stato noti
ficato il 24 marzo, talchè il ricorrente ha tempo ancora per depositare il suo ricorso in Cancelleria. Dopo di che avremo ancora un mese, (24 maggio) per notificare il nostro eventuale controriscorso da depositarsi nei cinque giorni successivi nella Cancelleria della Corte Suprema.

Vogliamo proprio notificare un regolare controriscorso, oppure vogliamo tener pronta la pregiata memoria che Ella mi ha mandata per depositarla alcuni giorni prima della discussione?

Agli effetti pratici la cosa è identica.

Mi scriva, ad ogni modo, le Sue intenzioni.

Con i migliori saluti.

AVV. GUERRINO TAMASSIA

MANTOVA

VIA PRINCIPE AMEDEO II

Mantova, li 25 Aprile 1931 IX°

A S.E. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Eccellenza,

A sua 22/4/1931 IX°-

In un primo tempo mia intenzione era di discutere la causa avanti la R.Corte di Cassazione, sia per il caso nuovo, sia per controbattere le affermazioni avver= sarie. Ma praticamente credo basti la memoria, anche tenuto calcolo della tenuità della contesa.

Mosini Alfredo è un oste che non ha mezzi ed io ho trattato la causa in prime e seconde cure, senza da lui avere alcun deposito di danaro.

Ad ogni modo ~~lo~~ lascio ~~abituo~~ di fare quel che crede essere necessario.

Vostro Eccellenza mi abbia con rispetto

av. Guerrino Tamassia

L. 15.30

ATT. PROF. AUGUSTO BOFILLI
PARMA

Telefono N. 1.68



A Sua Eccellenza di Cavaliere
Francesco Bonomi

Corso Umberto I - 224

Palazzo Marnigoli

Roma



SENATO DEL REGNO

P. M. Joffe

Sorrells

Faulkner

W. B. Clark

Carroll

Lawrence

Prof. Ross

Prof. Curran



VAGLIA N. _____

DI L. _____

43.1

AVVERTENZE

Il vaglia può essere pagato soltanto dall'Ufficio di destinazione nel mese di emissione ed in quello successivo. Se tratto da o per Ufficio coloniale, o delle Isole dell'Egeo, è pagabile nel mese di emissione e nei quattro seguenti. Il vaglia non reclamato entro l'esercizio finanziario successivo a quello di emissione è prescritto.

Sono ammesse girate purchè il giratario esibitore pel pagamento sia reperibile.



NOME COGNOME
E DOMICILIO
DEL MITTENTE

AM GUERRINU TAMASSIA
MANTOVA

A S. E. An. Franco Bassani;

Per incarico del sig. Morini
Alfredo di Morio, ho invio il presente
come da sua lettera 10-11-1931

con profondo ossequio

An. Beniamino

COMUNICAZIONI
DEL MITTENTE

28 novembre 31. alla
2^a Leg. discusso il ricorso

S. P. M. ha ritenuto che
l'opposizione al decreto
di ingiunzione deve
farsi sempre e in
ogni caso davanti
il giudice che ha
emesso il decreto
stesso.

Avvertito l'avv. Carnazzi
con lettera 24 nov. 1931⁹

AVV. GUERRINO TAMASSIA

MANTOVA

VIA PRINCIPALE AMEDEO 22

TELEFONO 19-28

Mantova, 11 12 Novembre 1931 X°

A SUA ECCELLENZA AVV. IVANOE BONOMI


R O M A

A sua IO corrente.

Come da suo desiderio Le mando la sentenza impugnata nella causa Mosini-Niko Tumbarello.

Contemporaneamente scrivo al cliente comune sig. Mosini perchè Le invii la somma richiesta.

Con profondo ossequio





Cancelleria a Corte di Cassa e del Regno

SEZIONE CIVILE

8

N. 928

R. G. 1931

Roma,

OTT. 1931 Anno IX

193

- Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

Ventotto

28 NOV. 1931 Anno IX

per la discussione del ricorso

Ditta Enologica N. 10 Cuneo

M. S. S. S.

IL CANCELLIERE

[Signature]

Ill.mo

Signor Avvocato Bonomi Fano

[Signature]

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Dr. Brown

Sarjeta del. Agosto 1922
A. 180

Disp. trans. per l'attuazione
legge 9 luglio 1922 n. 1035
sul procedimento per

Singolarità -

R. Decreto 24 luglio
1922 n. 1036

Art. 91
Proc. Civ. Corte di Cassazione (Leg. III)

1° dove fa contratto - Memoria di Mosini Alfredo contro
2° dove deve essere l'obbligazione
3° dove ^{relativa alla merce oggetto dell'ordine} Ditta Enologica Viko Cumberello, ricorrente

Sul primo mezzo

Il ricorrente sostiene l'efficacia della deroga della competenza territoriale inserita in un preteso foglio di commissione e confermata dall'atteggiamento passivo del compratore di fronte ad una fattura contenente la detta deroga.

Sta di fatto che il contratto fra la Ditta e il Mosini, perfezionatosi in Mantova, stabiliva che il pagamento dovesse farsi in Mantova nelle mani del rappresentante Miglioli e che la merce dovesse consegnarsi a Mosio di Mantova. La clausola derogatoria inserita nel foglio e nella fattura non poteva dunque alterare il contratto già perfezionatosi, e pertanto (come insegna questa Corte, 2ª sezione, 9 giugno 1931)

« non ha alcuna efficacia la clausola derogatoria della competenza territoriale quando il compratore non l'abbia espressamente accettata o il suo comportamento non risulti inconciliabile col proposito di non accettarla. » Ne basta il ricevimento senza protesta della fattura per ritenere accettata dal compratore la clausola derogatoria della competenza ma occorre (come insegna questa Corte, sez. 1ª, 4 luglio 1931)

10. 54
« un comportamento specifico da cui, secondo le norme della logica e della comune esperienza, sia dato desumere la volontà di accettare la detta clausola. »

La sentenza impugnata dice che l'obbligazione venne contratta in Mantova e fa proprie tutte le risultanze di fatto ascodate in prima istanza. Ora cotesta Corte insegna (Sez. 1°, 25 febbraio 1931) che essa è giudice del fatto quando debba decidere se una controversia sia soggetta alla giurisdizione ordinaria ovvero di un altro organo giurisdizionale. Ma questo non è il nostro caso e perciò il fatto resta insindacabile.

Sul secondo mezzo

Il ricorrente tenta di dimostrare che il termine ridotto di cinque giorni era sufficiente. Ma la dimostrazione è contraria all'assunto, giacché il decreto, spedito da Marsala il 28 aprile, arrivò a Mosio di Mantova la sera del 2 maggio, cioè impiegò cinque giorni, come potevasi, nei successivi cinque giorni, formulare l'opposizione e presentarla a Marsala. È vero che il pretore poteva ridurre a cinque giorni il termine, ma lo spirito e la lettera delle norme procedurali sono ispirate al principio ~~che~~ inviolabile che il convenuto abbia il tempo sufficiente

a formulare e presentare le proprie difese. (Vedere gli art. 147, 148, 149 Cod. pr. civ.)

Non avendo avuto il tempo di fare in termine l'opposizione, il Mosini acquistava il diritto di fare opposizione dopo la scadenza del termine, fino al compimento del giudizio esecutivo. « In tale caso (ci insegna cotesta Corte, Sez. 2^a, 18 maggio 1931, Leone c. Morelli) l'opposizione può essere proposta al giudice dell'esecuzione anche se diverso da quello che ha emesso il decreto d'ingiunzione. »

Sul terzo mezzo


~~Erronea è la pretesa del ricorrente che il Tribunale non poteva ammettere la questio^{ne} della fine della causa del termine assegnato, perché il Tribunale aveva omesso l'ordine. L'appellato chiedeva l'annullamento del decreto d'ingiunzione: questa era la domanda. Il Tribunale, giudicando della domanda, ha portato nuovi argomenti pel suo accoglimento. Non ha dunque giudicato ultra petita.~~

Si chiede il rigetto del ricorso, con la condanna nelle spese e onorari.

La Corte ~~non~~ è giudice del fatto
~~de~~ quanto debba decidere
de una controversia sia
soggetta alla giurisdizione
del magistrato amministrativo
o vero di un altro organo
giurisdizionale. (Ma questo
non è il caso)

Leg. 1° 25 febr. 1934

Banca Coop. (Pr. c. Romo)

~~Per tanto~~
I patti aggiunti sulla fattura non
possono alterare il contratto di compra
venuta già perfezionato. 
« per tanto non ha alcuna
efficacia la clausola derogativa
della competenza territoriale
inserita su una fattura.
quando il compratore non
l'abbia espressamente
accettata o il suo compartimento
non risulta incontestabile col
proposito di non accettarla. »

Leg. II 9 giugno 1931.
Pavese c. Colombo

Perché si possa ritenere accettata
le clausole ^{della deroga della competenza} contenute in una
fattura non basta il contegno
passivo del compratore, come
per esempio, il ricevimento
della fattura senza proteste
ma occorre un comporta-
mento specifico, da cui, secondo
le norme della logica e della
comune esperienza, sia dato
desumere la volontà di
accettare le dette clausole

L. 1.º 4 luglio 1931 - L. Bassi C. G.
Sala.

al mandataro

~~Senza~~ il decreto di ingiunzione non
è ~~notificato~~ non ha alcuna ^{temperatura} ^{notizia del ricorso}

Il debitore che non ha potuto
dipendersi per ~~assenza~~ ^{difetto} del
tempo necessario, può fare
opposizione dopo la scadenza dell'^{invece}
termine stabilito nel decreto ^{primo}
al compimento del giorno ~~definito~~
esecutivo.

In tale ipotesi l'opposizione
può essere proposta davanti:
al giudice dell'~~apposizione~~ esecuzione
anche se diverso da quello
che ha emesso il decreto
di ingiunzione.

(Cap. 3° sez. 18 maggio 1931
Leone c. Morelli)

est. Pippaca

Non equivale a ratificaazione in
persona propria del dec. Ding
la ratificazione fa a mani
proprie del mandataro.
In tal caso

Vedi Massimo Sivripro.
St.

fascicolo 9 - del 30 giugno 1931

pag 352



REPUBBLICA ITALIANA - CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO D'ITALIA

MEMORIALE

del Sig. MOSINI ABPREBO Mosio di Acquane francesi

Chiese (Mantova) Abfess de 31 ET 21 EVV Jvdne 30

anni ca affari il prote fab olofaq toram a ev

in avanz il no dottr al ET 30 il stima

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO di persona fiel pro

prietaria Signor Domenico Tumbarello di Marsala, con

(la AVV. Rompeo Spata Riccerente avver la senten

del 29 ottobre 1930, registrata il 10 dicembre 1930 in

notifica il 12 gennaio 1931 in avv la ch

la avv il 12 gennaio 1931 in avv la ch

il giorno del 12 gennaio 1931 il Signor Mosini Alfredo

di Mosio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko

Tumbarello in Mantova a mezzo del rappresentante

della Ditta N° 4 Castelli di vine Marsala di ottimo quali

titoli. Appena ricevuta la merce il Signor Mosini Alfr

ede si accorse che l'ante il vine Marsala quante la

avver Marsala erane ammalorate e quindi non seco

do le clausole del contratto. Protestò il Sig. Mosio

ni Alfredo subito e pregò la Ditta Niko Tumbarello

di ricevere il ricordo la merce spente ed ammalorate

ed di mandare altrettanta di ottimo qualità. La Dit

ta Niko Tumbarello la merce del suo rappresentante tro

v cosette giuste le priorità del Mosini Alfr

de e lo pregava che si precludesse l'intenzione di risolvere
unichevolmente la questione ritirando la merce e "col-
locandola altrove". Benché in data 12 Maggio 1928
al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo
vo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica
spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di
pagare la somma di L. 2044 a Spese conseguenti, con
i diritti di proporre opposizione entro l'assegnato
termine di giorni cinque da Marsala a Messa (Mantova)
Nel giorno cinque assegnato il Signor Mosini Alfre-
do si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Man-
tova, a proporre opposizione avanti al R. Pretore di
Marsala e perciò, presentandosi intanto in sede rinal-
stranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tum-
barella, con l'offerta di prestare il necessario
Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Mike Tumbarella
notificava precetto mobiliare⁽¹⁾ opposizione perché det-
to precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effet-
to in quanto conseguente a decreto ingiuntivo nul-
lo ed irritato. La causa radicata avanti la R. Pretura di
Asolo vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 la
le istanze del Signor Mosini Alfredo. Da detta sentenza
appellava la Ditta Mike Tumbarella e il Tribunale di
Mantova confermava con sentenza 29 ottobre 1930 la
sentenza del Pretore. Avverso questa sentenza la Dit-

*conseguenziale
al Decreto ingiuntivo
ra. Il Sig. Mosini
Alfredo faceva*

...che ha accettato il realismo e che ha pregato il
 Mosini, per incarico della Ditta Tubafelli, di far
 tenere la merce che l'aveva collocata altrove"; e
 anche per questo fu chiesto alla prova. Soggiungo
 che nel caso che si interessasse non si potrebbe tratta
 re di azione reibitoria, ma di azione di espropria
 in quanto non si tratta di "realtà obiettiva", ma di
 fatti oggettivi di manifestazione al primo contratto
 con la merce. Ecco perché gli estremi di cui alle de
 mentate violazioni mancano.

II) Violazione art. 1° della legge, dell'art. 6 e art. 11
 R. D. L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla
 legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per in
 giunzione.

Si bene metter in evidenza questa fatta, il pretore
 di Marsubia ha emesso un decreto di ingiunzione con
 tra Mosini Alfredo di Mosio (Napole) figlio di
 ...
cinque giorni cinque per fare opposizione. Sapi
 tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio,
 dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsubia.
 risulta evidente che il Sig. Mosini Alfredo si trova
 nella impossibilità materiale di fare opposizione
 Basti pensare (vedi documento prodotto) che il decre
 to ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il
 giorno 23 aprile 1923 e l'art. 11 della legge 9 luglio 1922

completa diffeza; almeno di sopprimere la forza pre-
-monente della disposizione legislativa analizza-
-ta. Così, l'art. 4 del R. D. 24 luglio 1922, viene ad-
- essere integrato, con la disposizione del Codice di pro-
-cedura civile, in fatto sopra il quale in es-
-tabilita: l'art. 149 C. P. C. recita: "I legittimi
-Sioni territoriali separa dal mare non sono repu-
-tate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata
-dal continente; e' di mezzo il mare. E allora, i nu-
-meri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C. P. C. non sono applicabi-
-li; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni
-10 (N° 5 detto art. 147 C. P. C.) non è sufficiente, e
-si ricorrerà al N° 4 e 5 del 148 C. P. C. Ma allora
-si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.
-D. 24 luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario
-è di quindici giorni." Ma se il termine di giorni
-dieci non è sufficiente (N° 5 art. 147 C. P. C.) e il
-termine di giorni venti (N° 4 art. 148 C. P. C.) trova
-l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R. D. 24 lu-
-glio 1922 e allora si direbbe che, in pratica, si
-pratica della vita: si arriva ad un termine che
-si otterrà tra i quindici giorni (art. 4 R. D. 24 luglio
-1922) e i dieci (N° 5 art. 147 C. P. C.) si obietterà
-senza che questa è una delle interpretazioni della legge
-e che si soggiungano che è anche logica, cioè si vuol



Comprendiamo che nel caso argenti si fosse essi deb-
ba essere fino all'ultimo consentito dalla legge
art. 154 C.P.C. art. 14 R.D. 24 Luglio 1932). Ma nel
caso di commercio non sempre vi è divario dalla
comparabilità alla legge. Nelle cause commerciali
potrà il giudice consentire di bilire un simile il
tempo che gli è stato per il convenuto a prepara-
re comunque la sua difesa. Troppo pregiudiziale ver-
rebbe alla giustizia se il giudice, come regolatore
delle azioni umane, costringesse una parte ad un'ac-
to, di inferiorità, rispetto all'essenza, e alle inger-
enze di un richiedente qualunque. Ecco perché nel
caso che ci interessa al Tribunale di Marsala doveva fare
sua ragione così: l'art. 145 C.P.C. mi obblighe-
rebbe ad applicare il n° 5 dell'art. 148 quindi 20
giorni, guardando alle istanze, e fare una propor-
zione matematica. Ma di tutto ciò si è terminato sol-
to maggiore di cinque giorni. In tal caso, va il
Ma se la matematica qui deve essere certo sì che
il giudice doveva tener calcolo di questi elementi e
dar modo e tempo al Meini Alfredo di potersi difen-
dere. In caso contrario si rientra nel caso con-
plate dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nul-
lità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si com-
prende, può e deve portare ad una deroga a termini

fissati. Ma: "L'urgenza delegata è giusta e
 motivi per derogare in via eccezionale al rigore dei
 termini normali. Ma poiché l'affermazione dell'urgenza
 potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano
 dell'attore per rendere più difficile la regolazione
 difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione
 del termine non si lascia interamente all'arbitrio
 del giudice, intendendo la legge di garantire
 anche le proprie norme (ebbene sia una di fiducia so-
 verchia) che il convenuto abbia sempre tempo suffi-
 ciente se non per opporre una completa difesa, al-
 meno per conoscere quanto lo ha presentato in giu-
 dizio". (Montesvol. 3° N° 315. Commentario Cod. Proc.
 Civ.)


Ciò detto ritorniamo al decreto ingiuntivo IO n.
 April 1923 del Pretore di Marsala, sulle ed am-
 missione di passaggio alla seconda affermazione.
 Sul Sig. Mesina Alfredo opponendosi al precetto
 mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto
 riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo.
 Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per l'
 le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esis-
 ta la opposizione al precetto mobiliare con la fa-
 coltà di entrare nel merito della controversia. Si dice
 che se si oppone al decreto ingiuntivo, si deve proporre
 l'opposizione al precetto mobiliare, non è vero, ma
 quando si oppone al decreto ingiuntivo, si deve proporre
 l'opposizione al precetto mobiliare, non è vero, ma

fissati. Ma: "L'urgenza delegata è giusta e
 motivi per derogare in via eccezionale al rigore dei
 termini normati. Ma poiché l'affermazione dell'urgenza
 potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano
 dell'attore per rendere più difficile la regolazione
 difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione
 del termine non si lascia interamente all'arbitrio
 del giudice, intendendo la legge di garantire
 anche le proprie norme (ebbene sia una diffidenza so-
 verchia) che il convenuto abbia sempre tempo suffi-
 ciente se non per opporre una completa difesa, al-
 meno per conoscere in qualche modo le presentazioni di giu-
 rizie". (Montes Vol. 3° N° 315. Commentario Cod. Proc.
 Civ.) Citando il citato decreto ingiuntivo IO n.
 April 1923 del Pretore di Marsala, che ad esso
 afferma ciò che si è detto alla seconda affermazione.
 Sub Al. Sig. Mesina Alfredo opponendosi al precetto
 mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto
 riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo.
 Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per l'
 le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente cost-
 to che l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-
 coltà di entrare nel merito della controversia. Si dice
 che se si oppone al decreto ingiuntivo, il provvedimento
 viene già a essere annullato e non ha più effetto.

9

ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un
decreto ingiuntivo notificato in persona non è op-
ponibile trascorso il termine ivi fissato. Noi accet-
tiamo la tesi del Mortara, al quale si deve l'intra-
duzione di un tale istituto nel nostro diritto, il
quale afferma: "la sanzione dettata al capoverso del
l'art. II è una vera e propria sanzione di decadenza.
Ciò ha importanza notevole, perché come vedremo in-
nanzi, e ho già accennato, il solo fatto di non aver
proposto opposizioni al decreto d'ingiunzione non pri-
va il debitore di qualsiasi difesa. Gli rimane an-
cora possibile la opposizione nelle stadi dell'ese-
cuzione forzata (opposizione al precetto ecc.) ancor-
ché del diritto comune, vale a dire anche per il meri-
to giacché non esiste ancora la regola che ne
preclude l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento
d'ingiunzione pag/105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ci sia af-
finità tra questo procedimento monitorio e quello del



19

C

OR ASSR



ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova) *difeso da L. E. avv. Ivano Bonomi*

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELIO - in persona del pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti=
ficata il 12 Gennaio 1931 -

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino marsala e N°48 bottiglie di
Crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

2

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove".

Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notificata spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza



del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc/ma Corte di Casazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap. Cod.Comm.-

È bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.-

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

4
fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarelli, di trattene-
re la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione.

Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il



5

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: "...Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono risuòlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un'arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali che informano
una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. Quale è il principio morale e
giudicio che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo:-L'art. 149 C.P.C. recita:"-Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono repute limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C.-Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa:"-Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'aura mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

7

Ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 Luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla giustizia se il Giudice, sommo ^{to} regolare delle azioni umane, costringesse unaparte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni.

Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

template dall'art.153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una degoga a termini fissati.- Ma:"-L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche ~~ess~~ essere un'arma perniciosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua:"- L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio".(Mortara-Vol.3°-N°315-Commentario Cod.Proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione.- Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "- La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la regiudicata che ne preclude
l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
zione pag/105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ci sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione- (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione-pag.79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II°-N°92-Pag.166-Commentario): "-Nep=

pure trovo ragionevole considerare preteritorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante il precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "- E' erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il predetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere discussa
e in contesto accettata. Noi siamo convinti della
nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art.

153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibi=
le alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1951 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

CRIGINALE



R IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
pergradio di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

AVV GUERRINO TAMASSIA
MANTOVA

Il Tribunale Civile e Penale di Mantova, composto da=
gli Ill/mi Signori:

Avv. Comm. Alfonso Perrotti Presidente
Cav. Levi Andrea Giudice
Cav. Terriaca Ciochi Persio Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa commerciale di appello promossa concita=
zione 19 Giugno 1929 N°984 di Rep. Uff. Giud. Predari
della Pretura di Asola-

da

WOLFFA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO-di Marsala in persona

del proprietario Sig. Tumbarello Domenico col dom. S=

letto in Mantova presso il suo proc. avv. Comm. Giannino

Parmeggiani per mandato in calce alla citazione- Ap=

pellante-

contro

MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul Chiese col

proc. e dom. in Mantova Avv. Guerrino Tamassia- Appellato

IN PUNTO: Riforma della sentenza 20 marzo-18 Aprile

1929 del Pretore di Asola-

Causa chiusa all'udienza del 30 Giugno 1930 VIII° nel=

Handwritten notes and stamps, including a red circle and a green stamp.



UCC GALVANI
UFFICIALE
MANTOVA
206

| | |
|-----------|-----|
| Originale | |
| 135 | |
| 15 | |
| 150 | |
| 150 | |
| 20 | |
| 180 | |
| Totale L. | 180 |

L'Ufficiale
Handwritten signature



la quale i proc. delle parti presero le seguenti conclusioni:

DAL PROC. DELL'APPELLANTE si chiede e conchiude:

Piaccia all'Ill/mo Tribunale reietta ogni istanza deduzione e in completa riforma della sentenza 20 Marzo-18 Aprile 1929 del Pretore di Asola

GIUDICARE

1°) Respingersi l'opposizione proposta del Mosini Alfredo contro la Ditta Tumbarello di che l'atto 30 Giugno 1928 N°II70 di Rep.Uff.Giud.Predari.

2°) Condannarsi il Mosini a rifondere all'appellante le spese di entrambi i giudizi, sentenze e successive.

DAL PROCURATORE DELL'APPELLATO-

Piaccia al Tribunale Ill/mo

GIUDICARE

1°) Dichiararsi incompetente il Pretore di Marsala ad emettere il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 e quindi dichiararsi nullo il precetto mobiliare notificato il 23 Giugno 1928, con la conferma della sentenza pretorile 6 Maggio 1929-

Spese rifuse.

In caso che non siano provati i fatti della nostra richiesta chiediamo ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1°) Vero che il sig. Mosini Alfredo ha comperato in



Mantova n.4 fusti di vino Marsala a n°48 bottiglie
di crema al vino Marsala-

II°) Vero che detta merce è stata consegnata a Mosio-
Mantova-

III°) Vero che il pagamento relativo doveva avvenire
a Mantova-

Respinta la eccezione di incompetenza, ma affermata
valida la opposizione ammettersi prova per testi sui
seguenti capitoli:

I°) Vero che il sig. Mosini Alfredo ha comperato in Man-
tova dal rappresentante della Ditta Niko Tumbarello
n.4 fusti di vino marsala e n.48 bottiglie di crema
al marsala per un valore di L.2044.

II°) Vero che tanto i 4 fusti di vino marsala quanto
le 48 bottiglie di crema al Marsala erano e sono amma-
lorate e quindi incommerciabili.

III°) Vero che appena detta merce è arrivata a Mosio
il sig. Mosini Alfredo contestò l'ammaloramento del
vino e della crema e subito ne comunicò la notizia
al rappresentante in Mantova della Ditta Niko Tumba-
rello;

IV°) Vero che la Ditta Niko Tumbarello sempre a mezzo
del suo rappresentante pregò il sig. Alfredo Mosini
di tenere la merce ammalorata in deposito fino a "nuo-
va ed altra collocazione" con l'intesa che sarebbe

stata sostituita con altro vino e crema di ottima qualità-

Ammettersi perizia sul seguente quesito:

"Dica il perito se, il vino Marsala contenuto in 4 fusti e la crema al Marsala contenuta in N°48 bottiglie, il tutto di provenienza della Ditta Niko Tumbarello, sia di ottima qualità e commerciabile."

In ogni caso con le spese.

F A T T O

La Ditta Mosini Alfredo di Mosio di Acquanegra, con atto 30 Giugno 1928 proponeva formale opposizione a precetto mobiliare notificatole in data 23 Giugno stesso, dalla Ditta Enologica Niko Tumbarello, in esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Marsala, emesso il 28 Aprile 1928 a carico dell'opponente, cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Lire 2619,40, dovuta all'ingiungente per importo di quattro fusti vino marsala all'uovo, giusta commissione del 4 Agosto 1928 e fattura del 10 detto, per tratta insoluta e spese bancarie, per mancato pagamento interessi e spese procedurali occorse fino alla notifica del precetto stesso. Adduceva fra i motivi dell'opposizione: 1°) che il decreto d'ingiunzione non era titolo valido esecutivo; 2°) Che pur essendo considerato come tale non si era notificato ai sensi

dell'art. 562 c.p.c. Nel contempo e sulla medesima istanza conveniva l'opposta Ditta Tumbarello dinanzi al Pretore di Asola per sentir giudicare: 1°) nullo e di nessun effetto il precetto notificato il 23 Giugno 1928- 2°) dichiararsi risolto per colpa della Ditta Tumbarello il contratto di compravendita di cui è questione, con rifusione di spese e danni.

Speditasi la causa, con sentenza del detto Pretore in data 18 Aprile 1929, vennero accolte le istanze del Mosini Alfredo. Contro detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello. La causa instaurata regolarmente, è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni innanzi riportate-

DIRITTO

La sentenza del Pretore va confermata. Ed invero il primo Giudice ha ampiamente motivate le ragioni che lo indussero a ritenere irregolare e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo di cui si discute, pure restringendo il termine della disputa alla eccezione di incompetenza per territorio. Ed il Collegio potrebbe far propria la motivazione della sentenza di primo grado, poichè non vi è dubbio che dalla documentazione di causa risulta come l'obbligazione venne specie venne contratta qui in Mantova e quindi vanno applicate le ordinarie norme di procedura

civile, consentendolo l'articolo terzo del procedimento per ingiunzione. Ma se pure non si volesse seguire il Primo Giudice nelle argomentazioni spiegate, la sua sentenza va confermata per un altro ordine di motivi, che possono essere esposti in questa sede, coll'esame e nella imputazione della prima ragione di gravame esposta dall'appellante. Infatti il Pretore di Marsala ha emesso un decreto ingiuntivo contro Mosini Alfredo di Mosio Mantovano, fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. Ora se si tiene presente la distanza enorme tra la piazza di Mosio e quella di Marsala, appare evidente che il Mosini si trovasse nella impossibilità materiale di fare opposizione. E' vero che le norme sul procedimento per ingiunzione fissando il termine ordinario per l'opposizione in giorni quindici, danno facoltà al Pretore, nelle obbligazioni commerciali, di ridurre tale termine al minimo. Ma tale facoltà va pure disciplinata da principi generali che informano una data legge o da statuizioni fissate in altre leggi fondamentali. Ora si fa osservare, quale è il principio morale e giuridico che informa l'opposizione? Sicuramente la regolare difesa da ~~una~~ parte di colui, cui è stato notificato un atto giudiziario. Pertanto la riduzione del termine fissato per la opposizione ad un nume-

ro tale di giorni da mettere l'obbligato, come è avvenuto nella specie, nella impossibilità di difendersi, viene a dare in mano all'attore un'arma troppo pericolosa, ad discapito del criterio di giustizia che informa ogni legge restia. Così nel caso in esame l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 deve essere integrato dalle statuizioni del codice di procedura civile vigente. Si dirà che questa è una delle interpretazioni della legge, ma essendo anche logica, va seguita e così il decreto ingiuntivo del Pretore di Marsala di cui è atto, è nullo ed irritato. Infine poteva il Mosini fare opposizione allo stato attuale della vertenza. Indubbiamente sì. L'eccezione avanzata dall'opponente investe la base del presente procedimento e cioè riguarda il titolo esecutivo per il quale si agisce. Si tratta nella specie di incidente di esecuzione e come tale va discusso. Per quanto riguarda il merito della causa, non è questo il momento per la cognizione di esso. Qui la disputa è stata limitata al rigetto o meno dell'opposizione al decreto nello stadio della procedura esecutiva e quindi non può essere ampliata.

Le spese fatte a carico del soccombente.

P. Q. M. - Il Tribunale, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede:

Confermando la sentenza pretorile del 6 Maggio 1929,

Am. Camassini

dichiara nullo il precetto mobiliare notificato il 23 Giugno 1928. Condanna l'appellante Tumbarello alle spese del giudizio che liquida in uno agli onorari, nella somma complessiva di lire mille.

Mantova, 29/10/1930 VIII° - Fto Perrotti - Fto Levi - Fto Terriaca Ciacchi Est. - Fto Favaretto Cancelliere - Pubblicata nel modi di legge all'udienza del 29/10/1930 - IL CANCELLIERE - Fto Favaretto

Registrato a Mantova, il 10/11/30 - N° 619 - Vol. 63 - Mod. 3°
Esatte L. 45, 10 - IL PROCURATORE - Fto illeggibile -

Da mandare a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti

a cura dei quali di mettere ad esecuzione la presente, ai

quali si deve darvi assistenza, a tutti i Carandanti

ed alla forza pubblica di concorrere con essa

senza che ne siano richiesti.

Il presente è all'originale che si rilascia in forma

completa.

*Mantova 12-1-1931 -
Il Cancelliere*

Relazione di notifica - Mantova li 16 gennaio 1931 - Ad istanza del sig. Alfredo Morini di Monio col proc. dom. in Mantova avv. Ferrino Tamagnia; io sottoscritto uff. giud. addetto al R. Tribunale di Mantova ho notificato copia della medesima sentenza alla ditta Nitio Tumbarello di Marola nella persona di Domenico Tumbarello, nel domicilio eletto ben
l'or. Ferrino Parmeggiani, in parlamento con lo stesso in persona propria

IL COMMESSO

in data 23 gennaio 1930 VIII

(Camilli Giuseppe)

Alf. Morini

~~Pendenza~~

Non basta ~~che~~ ^{ad occupare} il contegno passivo del compra-
tore, come ~~il~~ ricevimento ~~della fattura~~
senza protesta della fattura, per ritenere
accettata la clausola derogatoria della
competenza, ma occorre (come insegna
la Cassazione Sez. 1^a 4 luglio 1931) un compo-
stamento specifico, da cui, secondo le
norme della logica e della comune
esperienza, sia dato desumere la volontà
di accettare la detta clausola.

La sentenza impugnata ~~asserisce~~ ^{dice} ~~che~~
~~dalla documentazione di causa risulta~~
~~che~~ l'obbligazione venne contratta
in Mantova e fa proprie ^{tutte le} ~~costituzioni~~
~~di fatto~~ risultanti ~~dal~~ di fatto assodate
in prima istanza. Ora ~~per~~ cotesta Ec. Corte ^{impugnata}

(Sez. 1^a - 25 febb. 1931)
che essa è giudice del fatto

decidere se una controversia sia soggetta
alla giurisdizione del magistrato ordinario
ovvero di un altro organo giurisdizi-
onale. Ma questo non è affatto il nostro caso.
Il fatto non può essere ~~insanabile~~
^{si adacebile}

Sul Secondo mezzo

Il ricorrente tenta di dimostrare ~~che~~ ^{che} il termine di
giorni ~~il~~ ~~fatto~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~insanabile~~
^{si adacebile} ~~in~~ ~~cinque~~
giorni ~~il~~ ~~fatto~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~insanabile~~
^{si adacebile}

di Meris (Mantova)

era sufficiente. Ma la
~~decreto di ingiunzione del pretore di Maratea.~~ La
dimostrazione è contro il ricorrente, giacché
~~il decreto~~ ^{il decreto} ~~venne~~ ^{spedito} il 28 aprile
e giunse ^{a Maratea} la sera del 2 maggio, cioè ⁱⁿ ^{impiego}
cinque giorni per giungere. Come, ^{nei successivi} ~~in~~ cinque giorni,
~~formulare~~ l'opposizione e ~~presentarla~~ ^{presentarla} ~~tempo~~
~~stabilmente~~ a Maratea? È vero che il pretore
poteva ridurre a cinque giorni il termine, ma
~~tutto~~ lo spirito e la lettera delle norme
procedurali sono ispirate al principio ^{inviolabile} che il
convenuto ~~deve~~ abbia tempo sufficiente ~~e~~
^{formulare} a presentare le proprie difese. (Vedi gli art.
147, 148 e 149 Cod. proc. civ.)

Non avendo ~~potuto~~ ^{avuto} il tempo di fare in
termine la propria opposizione, il Mosini acquista
~~giustamente~~ ~~il diritto~~ ^{il diritto} di fare
opposizione dopo la scadenza del termine
~~del decreto~~ fino al compimento del giudizio
esecutivo. In tal caso (ci integra la ^{la prima}
leg. III, 18 maggio 1931, Leone c. Morelli) l'opposizione
può essere proposta al giudice dell'esecuzione
anche se diverso da quello che ha emesso
il decreto di ingiunzione.

Sul terzo mezzo

Erronea è la pretesa del ricorrente che il Tribunale
non potesse esaminare la questione dell'insufficienza

del termine assegnato, perchè il Pretore ne aveva
omesso l'esame. L'appellato chiedeva l'annullamento
del decreto di ingiunzione; questa era la domanda.
Il Criminale, giudicando della domanda, ha
portato nuovi argomenti pel suo accoglimento.
ha dunque giudicato ultra petita.

Si chiede il rigetto del ricorso con condanna
nelle spese e onorari.

indag. 28 novembre

Corte di Cassazione - Sez. 2a

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Accuanegra sul
Chiese (Mantova)

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del pro=
prietario sig. Demenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti=
ficata il 12 Gennaio 1931.

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano sm=
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ~~di~~ borno la mer=
ce spedita ed ammolorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
del
sempre suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

Sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova).-- Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

Del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc./ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 1098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap/Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto a Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

Fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazioni art. 24 I° alinea, dell'art. 6 e art. II R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione.

Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se ora è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: ".....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
cosa di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali ~~che~~ che informa=
no una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per ~~che~~^{l'} opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo perico=
losa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali interven~~gono~~=
gono a frenare l'arbitrio del giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: "l'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 e allora l'aura mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pragmatismo della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica. Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, somme regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che di interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; - l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni. Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciata interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge garantire con le proprie norme (sebbene sia una ~~xx~~diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario Cod. proc. Civ.). Già detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, ^{perchè,} come vedremo innanzi, e
che già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione a precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la regiudicata che ne preclude
l'esame". - (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
zione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ei sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "l'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione" (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (vol. II - N° 92 - Pag. 166 - Commentario): "Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "E' erronea la seconda opinione perchè non si trarra qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il precetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e, qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere ~~di xxxxxxxx~~=
scussa e in contesto accettata. Noi siamo convinti
della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi del=
l'art. 153 C.P.C. perchè il termine è estremo insosti=
tuibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1931 della Ditta Ni=
ke Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova)

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti=
ficata il 12 Gennaio 1931-

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
del
sempre suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

Sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova).- Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato. La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

Del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc./ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11098-II123 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap/Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig.Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transetto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto a Mantova e a mani del rappresentante sig.Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio(Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig.Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se ora è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: "-.....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali ~~che~~ che informa=
no una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per ~~fare~~^{la} opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo perico=
losa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali intervenz=
gono a frenare l'arbitrio del giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza preminente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: "L'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'aurea mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pragmatismo della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica. Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 Luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, somme regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità ed alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che di interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; - l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni. Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge garantire con le proprie norme (sebbene sia una ~~xx~~diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario Cod. proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irrito. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "-La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, ^{perchè,} come vedremo innanzi, e
ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione a precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclude
l'esame". - (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
zione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ei sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-l'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione" (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (vol. II-N° 92-Pag. 166-Commentario): "- Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "E' erronea la seconda opinione perchè non si trarra qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e n impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il precetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualunq=
ue nostra eccezione in merito deve essere ~~dixixixixix~~=
scussa e in contesto accettata. Noi siamo convinti
della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi del=
l'art.153 C.P.C. perchè il termine è estremo insosti=
tuibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1931 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova)

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del pro-

prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con lo

avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29

Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti-

ficata il 12 Gennaio 1931-

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo-
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel-
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am-
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat-
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer-
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
del
sempre suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

Sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova).- Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

Del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc/ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 1098-1123 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap/ Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto a Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

Fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazioni art. 54 I° alinea, dell'art. 6 e art. II R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione.

Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re-
cita: "...Il termine ordinario è di quindici gior-
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi-
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan-
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos-
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur-
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali ~~xxx~~ che informa-
no una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di-
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa-
to per ~~xxx~~¹ opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo perico-
losa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali intervenen-
gono a frenare l'arbitrio del giudice o ad inte-
grare le disposizioni di legge non perfette per met-

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: "-l'art. 149 C.P.C. recita: "-Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C.- Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "-Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'aura mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pragmatismo della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che di interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; - l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni.

Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge garantire con le proprie norme (sebbene sia una ~~xx~~diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario Cod. proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accetta-
mo la tesi del Mortara al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "-La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, ^{perchè,} come vedremo innanzi, e
ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione a precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclude
l'esame". - (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
zione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ci sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-l'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (vol. II-N° 92-Pag. 166-Commentario): "- Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento nè l'opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "E' erronea la seconda opinione perchè non si trarra qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e le impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il precetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere ~~discussa~~=
scussa e in contesto accettata. Noi siamo convinti
della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi del=
l'art.153 C.P.C. perchè il termine è estremo insosti=
tuibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecce/ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1951 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

questione di diritto: MEMORIA e "sull'essenza di fatto".

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova) -

Protestò di Marsala, contro spedita il 28 Aprile

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELIO in persona del ~~xxx~~ pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con l'avv.
Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 20 Ot=
tobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e notifica=
ta il 12 Gennaio 1931 -

Espresso il suo parere F. A T T O e proposto

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di Vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accordo che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contratt=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove".

Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc./ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza del 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I° cap.Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). E a tale scopo instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova
che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il
Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trat=
tenere la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e
anche per questo fu chiesto una prova. ~~xxx~~ Soggiungiamo.
che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato
di azione redibitoria, ma di azione ex contractu,
in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vi=
zi apparenti che si manifestano al primo contatto
con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle la=
mentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II

1922 N°

R.D.L. 24 luglio 1936 in applicazione alla legge

9 luglio 1922 N° 1055 sul procedimento per ingiun=
zione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore
di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro
Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine
di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene
presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abi=
ta il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evi=
dente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella imp=
possibilità materiale di fare opposizione.
Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decre=
to ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: ".....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un^o arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono ^{bene} essere disci=
plinati dai principi fondamentali che informano una
data legge, o da statuizioni fissate in altre leg=
gi fondamentali. - Qual è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissat=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale!
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - l'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". È certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N° 5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N° 4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N° 5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N° 4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo nel capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 e allora l'aurea mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 luglio 1922) e i dieci (N° 5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa e si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere a stabilire un minimo di tempo che giudichi atti per il convenuto, a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad unostato di inferiorità rispetto alle esosità ed alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 R.D. 24 luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà in termine molto maggiore di cinque giorni. Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciata interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario di proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Margala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? - Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accetta-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza.- Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione e
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire ~~anche~~ anche per il merito
giacchè non esiste ancora la pregiudicata che ne preclu-
de l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'in-
giunzione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che si sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione-(Mortara-Procedimento
d'ingiunzione-pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II-N° 92-Pag. 166-Commentario: "Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per
l'opposizione il termine stabilito per il pagamento,
giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazio-
ne testuale di cui nel cedice non v'è traccia. Secon-
do me, il termine assegnato per il pagamento è un
termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva
ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se
nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la op-
posizione esso può essere mandato ad esecuzione me-
diante il precetto. Senza che ciò tolga la possibili-
tà successiva della opposizione". E più avanti: "- E'
erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui
di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista
autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecuti-
vo per la sua naturale revocabile come può esserlo
una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pare
hanno piena forza esecutoria nonostante le possibili-
tà delle opposizioni e impugnazioni".
Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista,
come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza,
in sede di opposizione a precetto-. Perchè se si ri-
tiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del
 Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e al-
lora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare
un precetto mobiliare-. O il predetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no-
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun-
que nostra eccezione in merito deve essere discussa
e in contesto accettata. Noi siamo convinti della
nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art.
153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibi-
le alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia alla Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 10 Marzo 1951 della Ditta Ni-
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra-
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova)-

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELIO in persona del suo pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con l'avv.
Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 20 Ot=
tobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e notifica=
ta il 12 Gennaio 1931-

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di Vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accordo che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contratt=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare conseguenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto conseguenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc/ma Corte di Cassazione del Regno-

La sentenza che DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1950 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I° cap.Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig.Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig.Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio(Mantova). Ma a tale uopo instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig.Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattenere la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. ~~xxx~~ Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II =
1922 N°
R.D.L. 24 luglio 1036 in applicazione alla legge
9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione. Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: "...Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un^o arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono ^{bene} essere disci=
plinati dai principi fondamentali che informano una
data legge, o da statuizioni fissate in altre leg=
gi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissat=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza pronante da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - l'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N° 5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N° 4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N° 5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N° 4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo nel capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'autoa mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N° 5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica. Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922): Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere a stabilire un minimo di tempo che giudichi atti per il convenuto, a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 R.D. 24 luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà in termine molto maggiore di cinque giorni. Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poiché l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario di proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Margala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? - Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "-la sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza.- Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo imanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione e
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire ~~anche~~ anche per il merito
giacchè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclu-
de l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'in-
giunzione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che si sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione- (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione-pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II-N° 92-Pag. 166-Commentario: "-Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per
l'opposizione il termine stabilito per il pagamento,
giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazio=
ne testuale di cui nel cedice non v'è traccia. Secon=
do me, il termine assegnato per il pagamento è un
termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva
ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se
nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la op=
posizione esso può essere mandato ad esecuzione me=
diante il precetto. Senza che ciò tolga la possibili=
tà successiva della opposizione". E più avanti: "- E'
erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui
di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista
autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecuti=
vo per la sua naturale revocabile come può esserlo
una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure
hanno piena forza esecutoria nonostante le possibili=
tà delle opposizioni e impugnazioni".
Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista,
come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza,
in sede di opposizione a precetto-. Perchè se si ri=
tiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del
 Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e al=
lora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare
un precetto mobiliare-. O il predetto decreto in=

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere discussa
e in contesto accettata. Noi siamo convinti della
nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art.
153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibi=
le alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia alla Ecc/ma Corte di Cassazione:

Reapingersi il ricorso 10 Marzo 1931 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggre=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova) -

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del MRE pro-

prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con l'avv.

Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 20 Ot-

tobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e notifica-

ta il 12 Gennaio 1931 -

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo-

sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel-

lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta

Ditta N°4 fusti di Vino Marsala e N°48 bottiglie di

crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta

la merce il sig. Mosini Alfredo s'accordo che tanto

il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am-

malorate e quindi non secondo le clausole del contrat-

to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la

Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer-

ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta

di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo

sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste

le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare conseguenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto conseguenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc/ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I° cap.Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig.Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig.

Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig.Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio(Mantova).E a tale uopo instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig.Mosini Alfredo..

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo..

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. ~~xxi~~ Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II
1922 N°
R.D.L. 24 Luglio 1936 in applicazione alla legge
9 Luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione.

Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: "...Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un^{arbitrio},
questa facoltà e questo arbitrio devono ^{bene} essere disci=
plinati dai principi fondamentali che informano una
data legge, o da statuizioni fissate in altre leg=
gi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissat=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza pronante da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - L'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N° 5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N° 4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N° 5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N° 4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo nel capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'autèa mediocritas, un po' di raziocinio e in po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N° 5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922)? Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere a stabilire un minimo di tempo che giudichi atti per il convenuto, a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad unostato di inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 R.D. 24 luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà in termine molto maggiore di cinque giorni.

Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario di proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? - Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "-La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza.- Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione e
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire ~~anche~~ anche per il merito
giacchè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclu-
de l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'in-
giunzione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che si sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione- (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione-pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II-N°92-Pag. 166-Commentario: "-Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel cedice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante il precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "- E' erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua naturale revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto-. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare-. O il predetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere discussa
e in contesto accettata. Noi siamo convinti della
nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art.
153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibi=
le alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia alla Ecc/ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 10 Marzo 1951 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA
del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiesa (Mantova) e decreto ingiuntivo a mezzo postale del
Tribunale di Marsala contro il quale è stata spedita il 12 Aprile

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO - in persona del pro-
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti-
ficata il 12 Gennaio 1931 - Mosini Alfredo si trovò nella

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo-
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel-
lo in Marsala a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino marsala e N°48 bottiglie di
Crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am-
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat-
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer-
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedero intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove".

Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

Nella causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc./ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap. Cod.Comm.-

È bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

fu subito fatto avvertito il rappresentante in Lantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarelli, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Lantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione.

Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: ".....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono risuolte fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti e quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali che informano
una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a ~~fixare~~ limitare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
garare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanante da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - L'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'aura mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 Luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla giustizia se il giudice, sommo regolare delle azioni umane, costringesse unaparte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità ed alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni.

Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una degoga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche ~~ess~~ essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario Cod. Proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irrito. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la regiudicata che ne preclude
l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
sione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ci sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione - (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione - pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II° - N° 92 - Pag. 166 - Commentario): "Nep=

giuntivo è pure trovo ragionevole considerare preteritorio per
opposizione il termine stabilito per il pagamento,
giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazio-
ne testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secon-
do me, il termine assegnato per il pagamento è un
termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva
ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se
nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la op-
posizione esso può essere mandato ad esecuzione me-
diante il precetto. Senza che ciò tolga la possibili-
tà successiva della opposizione". E più avanti: "- E'
erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui
di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista
autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecuti-
vo per la sua natura revocabile come può esserlo una
sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno
piena forza esecutoria nonostante le possibilità
delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista,
come il Mosini possa entrare nel merito della verten-
za, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si
ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del
 Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e al-
lora manca il titolo esecutivo da cui possa promana-
re un precetto mobiliare. O il predetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla opposizione e allora anche in sede esecutiva la nostra opposizione è valida a sensi di legge e qualunque nostra eccezione in merito deve essere discussa e in conteso accettata. Noi siamo convinti della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art. 153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1951 della Ditta Niro Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggravio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova)

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO- in persona del pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti=
ficata il 12 Gennaio 1931-

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Marsala a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino marsala e N°48 bottiglie di
Crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare, consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettata nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc./ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 1110-1123 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I° cap. Cod.Comm.-

È bene dichiarare subito che il sig. Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig. Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosini (Mantova). È a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig. Mosini Alfredo.-

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosini fu constatato che erano andati a male,

giorno fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il signor Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattare di tenere la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizio apparente che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II del R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione. È bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro il signor Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il signor Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione. Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: ".....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurre fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali che informano
una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
garare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - l'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora l'aura mediocritas, un po' di raziocinio e un po' di pratica della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica. Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 25 Luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla giustizia se il Giudice, sommo regolare delle azioni umane, costringesse unaparte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità ed alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni. Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art.153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una degenza a termini fissati.- Ma: "-L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche ~~non~~ essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "- L'abbreviazione del termine non è lasciata interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio".(Mortara-Vol.3°-N°515-Commentario Cod.Proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irrito. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione.- Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un decreto ingiuntivo notificato in persona non è opponibile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettiamo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzione di un tale istituto nel nostro diritto, il quale afferma: "La sanzione dettata dal capoverso dell'art. II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi, e ho già accennato, il solo fatto di non aver proposto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del diritto comune, vale a dire anche per il merito giacchè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclude l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiunzione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ci sia affinità tra questo procedimento monitorio e quello dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "L'art. 379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria conservato nella legislazione - (Mortara-Procedimento d'ingiunzione - pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C. Il Mortara (Vol. II° - N° 92 - Pag. 166 - Commentario): "Nep=

pure trovo ragionevole considerare preteritorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante il precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "- E' erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora che il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il predetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla opposizione e allora anche in sede esecutiva la nostra opposizione è valida a sensi di legge e qualunque nostra eccezione in merito deve essere discussa e in contesto accettata. Noi siamo convinti della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art. 153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1931 della Ditta Niro Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggravio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova)

contro

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del pro=
prietario sig. Demenico Tumbarello di Marsala, con lo
avv. Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 29
Ottobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e noti=
ficata il 12 Gennaio 1931-

F A T T O

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Mantova a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accorse che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contrat=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ~~ri~~torno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
del
sempre suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

Sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove". Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova).-- Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare conseguenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto conseguenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

Del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 I098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I°cap/Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig.Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig. Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto a Mantova e a mani del rappresentante sig.Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio(Mantova). E a tale uopo si instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig.Mosini Alfredo-.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

Fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazioni art. 34 I° alinea, dell'art. 6 e art. II R.D.L. 24 luglio 1922 N° 1036 in applicazione alla legge 9 luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione. Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re-
cita: ".....Il termine ordinario è di quindici gior-
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi-
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan-
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos-
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur-
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un arbitrio,
questa facoltà e questo arbitrio devono bene essere
disciplinati dai principi fondamentali ~~XXX~~ che informa-
no una data legge, o da statuizioni fissate in altre
leggi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di-
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa-
to per ~~XXX~~^{l'} opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo perico-
losa a tutto scapito della giustizia e della morale.
Ma allora altre leggi, altri principi generali interven~~XXX~~
gono a frenare l'arbitrio del giudice o ad inte-
grare le disposizioni di legge non perfette per met-

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza promanente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: "L'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri 1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili; vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10 (N°5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ricorrerà al N°4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora si trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è sufficiente (N°5 art. 147 C.P.C.) e il termine di giorni venti (N°4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo del capoverso dell'art. 4 del R.D. 24 luglio 1922 e allora l'aurea medicritas, un po' di raziocinio e un po' di pragmatia della vita e si arriva ad un termine che oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 luglio 1922) e i dieci (N°5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica.

Comprendiamo che nei casi urgenti si possa o si debba scendere fino al minimo consentito dalla legge (art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 Luglio 1922). Ma nelle cause commerciali non sempre vi è divario dalla commercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali potrà il Giudice scendere e stabilire un minimo di tempo che giudichi atto per il convenuto a preparare comunque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle azioni umane, costringesse una parte ad uno stato di inferiorità rispetto alle esosità ed alle ingordigie di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che di interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ragionamento così: "L'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 mi dà un massimo di quindici giorni ed un minimo di cinque giorni; - l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad applicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guardiamo alle distanze, facciamo una proporzione matematica.....e il tutto darà un termine molto maggiore di cinque giorni.

Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi difendere. In caso contrario si rientra nel caso con-

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciata interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge garantire con le proprie norme (sebbene sia una ~~xx~~diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 515-Commentario Cod. proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilite che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accettia-
mo la tesi del Mortara al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza. Ciò
ha importanza notevole, ^{perchè,} come vedremo innanzi, e
che già accennato, il solo fatto di non aver propo-
ste opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione
forzata (opposizione a precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire anche per il merito giac-
chè non esiste ancora la regiudicata che ne preclude
l'esame". - (Mortara-Commento al provvedimento d'ingiu-
zione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che ei sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "l'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione" (Mortara-Procedimento
d'ingiunzione pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (vol. II-N° 92-Pag. 166-Commentario): "Nep-

pure trovo ragionevole considerare perentorio per l'opposizione il termine stabilito per il pagamento, giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazione testuale di cui nel codice non v'è traccia. Secondo me, il termine assegnato per il pagamento è un termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se nel termine non hanno luogo nè il pagamento nè la opposizione esso può essere mandato ad esecuzione mediante precetto. Senza che ciò tolga la possibilità successiva della opposizione". E più avanti: "E' erronea la seconda opinione perchè non si trarra qui di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecutivo per la sua natura revocabile come può esserlo una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pure hanno piena forza esecutoria nonostante le possibilità delle opposizioni e impugnazioni".

Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista, come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza, in sede di opposizione a precetto. Perchè se si ritiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e allora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare un precetto mobiliare. O il precetto decreto in-

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no=
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun=
que nostra eccezione in merito deve essere ~~dichiarata~~=
scussa e in contesto accettata. Noi siamo convinti
della nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi del=
l'art.153 C.P.C. perchè il termine è estremo insosti=
tuibile alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia all'Ecc./ma Corte di Cassazione:

Respingersi il ricorso 16 Marzo 1931 della Ditta Ni=
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra=
vio delle spese ed onorari d'avvocato.

ECC/MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
questo ricorso. MEMORIA e "collocandola si aveva".

del sig. MOSINI ALFREDO di Mosio di Acquanegra sul
Chiese (Mantova) - contro ingiuntiva e cartella postale del
Tribunale di Marsala, ne contro spedita il 28 Aprile

DITTA ENOLOGICA NIKO TUMBARELLO in persona del ~~ME~~ pro=
prietario sig. Domenico Tumbarello di Marsala, con l'avv.
Pompeo Spoto - Ricorrente avverso la sentenza 20 Ot=
tobre 1930, registrata il 10 Dicembre 1930 e notifica=
ta il 12 Gennaio 1931 - Mosini Alfredo si oppose nella

responsabilità assoluta. F A T T O Marsala, a proporre

Il giorno 4 Agosto 1927 il sig. Mosini Alfredo di Mo=
sio (Mantova) commissionava alla Ditta Niko Tumbarel=
lo in Marsala a mezzo del rappresentante di detta
Ditta N°4 fusti di Vino Marsala e N°48 bottiglie di
crema al Marsala di ottima qualità. Appena ricevuta
la merce il sig. Mosini Alfredo s'accordo che tanto
il vino Marsala quanto la crema al Marsala erano am=
malorate e quindi non secondo le clausole del contratt=
to. Protestò il sig. Mosini Alfredo subito e pregò la
Ditta Niko Tumbarello di ricevere di ritorno la mer=
ce spedita ed ammalorata e di mandarne altrettanta
di ottima qualità. La Ditta Niko Tumbarello a mezzo
sempre del suo rappresentante trovò esatte e giuste
le recriminazioni del Mosini Alfredo e lo pregava

sopprassedere intendendo risolvere amichevolmente la questione ritirando la merce e "collocandola altrove".

Senonchè in data 2 Maggio 1928 al Mosini stesso veniva notificato decreto ingiuntivo a mezzo postale del Pretore di Marsala, notifica spedita il 28 Aprile 1928, in cui si ingiungeva di pagare la somma di Lire 2044 e spese conseguenti, con il diritto di proporre opposizione entro l'assegnato termine di giorni cinque da Marsala a Mosio (Mantova). Nei giorni cinque assegnati il sig. Mosini Alfredo si trovò nella impossibilità assoluta, lui da Mantova, a proporre opposizione avanti il R. Pretore di Marsala e aspettò, presentando intanto le sue rimostranze al rappresentante in Mantova della Ditta Tumbarello.

Il giorno 23 Giugno 1928 la Ditta Niko Tumbarello notificava precetto mobiliare consequenziale al decreto ingiuntivo. Il sig. Mosini Alfredo faceva a detto precetto mobiliare opposizione perchè detto precetto fosse dichiarato nullo e di nessun effetto in quanto consequenziale a decreto ingiuntivo nullo ed irritato.

La causa radicata avanti la R. Pretura di Asola vide accettate nella sentenza 18 Aprile 1929 le istanze del sig. Mosini Alfredo. Da detta sentenza appellava la Ditta Niko Tumbarello e il Tribunale di Mantova confermava con sentenza 29 Ottobre 1930 la sentenza

del Pretore. Avverso questa sentenza la Ditta Niko Tumbarello proponeva ricorso alla Ecc/ma Corte di Cassazione del Regno-

DIRITTO

La Ditta Niko Tumbarello si lamenta che la sentenza 29 Ottobre 1930 contenga le violazioni degli articoli 11 1098-II23 Cod.Civ. e art.91 C.P.C. e art.36 I° cap.Cod.Comm.-

E' bene dichiarare subito che il sig.Mosini Alfredo non ha mai avuti rapporti diretti con la Ditta Niko Tumbarello di Marsala: ha sempre trattato, concluso e transatto con il suo rappresentante in Mantova sig.

Spartaco Miglioli. Il contratto, perfezionatosi in Mantova, conteneva fra le altre clausole che il pagamento doveva essere fatto in Mantova e a mani del rappresentante sig.Spartaco Miglioli e che la merce doveva essere consegnata a Mosio (Mantova). Ma a tale uopo instava presso l'autorità di I° e II° grado per una prova. Si dichiara anche che la merce spedita dalla Ditta Niko Tumbarello è tuttora giacente nella casa del sig.Mosini Alfredo.

Si dice ex adverso che il Mosini Alfredo non ha svolto nessuna azione redibitoria. Noi dichiariamo.-

Da quando il vino Marsala e la crema Marsala arrivarono a Mosio fu constatato che erano andati a male,

fu subito fatto avvertito il rappresentante in Mantova che ha accettato il reclamo e solo ha pregato il Mosini, per incarico della Ditta Tumbarello, di trattene la merce che "l'avrebbe collocata altrove"; e anche per questo fu chiesto una prova. ~~xxx~~ Soggiungiamo che nel caso che ci interessa non si sarebbe trattato di azione redibitoria, ma di azione ex contractu, in quanto non si tratta di "vizio occulto", ma di vizi apparenti che si manifestano al primo contatto con la merce. Ecco perchè gli estremi di cui alle lamentate violazioni mancano.

II°) Violazione art. 4 I° alinea, dell'art. 6 e art. II
1922 N°
R.D.L. 24 Luglio 1036 in applicazione alla legge

9 Luglio 1922 N° 1035 sul procedimento per ingiunzione.

E' bene mettere in evidenza questo fatto. Il Pretore di Marsala ha emesso un decreto d'ingiunzione contro Mosini Alfredo di Mosio (Mantova) fissando il termine di giorni cinque per fare opposizione. - Se si tiene presente la distanza enorme dal luogo Mosio, dove abita il Mosini, alla R. Pretura di Marsala risulta evidente che il sig. Mosini Alfredo si trovava nella impossibilità materiale di fare opposizione. Basti pensare (Vedi documento prodotto) che il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta fu spedito il

giorno 28 Aprile 1928 e arrivò la sera del giorno
2 Maggio; vale a dire cinque giorni dopo. Se così è
discutiamo su l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 che re=
cita: "-.....Il termine ordinario è di quindici gior=
ni. Il Pretore ed il Conciliatore possono ridurlo fi=
no al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quan=
do si tratti di obbligazioni commerciali". Siamo nel
caso di obbligazioni commerciali. La legge dice "pos=
sono"; concede quindi una facoltà al Pretore di ridur=
re il termine fino a questo minimo. Non dice "deve".
Se quindi la legge concede una facoltà, un^{arbitrio},
questa facoltà e questo arbitrio devono ^{bene} essere disci=
plinati dai principi fondamentali che informano una
data legge, o da statuizioni fissate in altre leg=
gi fondamentali. - Quale è il principio morale e
giuridico che informa la opposizione? La regolare di=
fesa da parte di colui a cui era stato notificato un
atto giudiziario. Ora la riduzione del termine fissa=
to per l'opposizione a un numero tale di giorni da
mettere l'obbligato nell'impossibilità di difendersi,
viene a dare in mano all'attore un'arma troppo peri=
colosa a tutto scapito della giustizia e della morale?
Ma allora altre leggi, altri principi generali inter=
vengono a frenare l'arbitrio del Giudice o ad inte=
grare le disposizioni di legge non perfette per met=

tere in grado il convenuto, se non per apprestare una completa difesa, almeno di sospendere la forza preminente da un provvedimento giudiziario.

Se così, l'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 viene ad essere integrato con le statuizioni del Codice di procedura civile.

Stabiliamo: - L'art. 149 C.P.C. recita: "Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate

limitrofe". E' certo che la Sicilia è separata dal

continente; c'è di mezzo il mare. E allora i numeri

1-2-3-4-5 dell'art. 147 C.P.C. non sono applicabili;

vediamo quindi che il termine ordinario di giorni 10

(N° 5 detto art. 147 C.P.C.) non è sufficiente. Si ri-

correrà al N° 4 e 5 del 148 C.P.C. - Ma allora trova

l'ostacolo del capovero dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio

1922 che fissa: "Il termine ordinario è di quindici

giorni". Ma se il termine di giorni dieci non è suf-

ficiente (~~xxxx~~ N° 5 art. 147 C.P.C.) e il termine di gior-

ni venti (N° 4 art. 148 C.P.C.) trova l'ostacolo nel ca-

povero dell'art. 4 del R.D. 24 Luglio 1922 e allora

l'aurea mediocritas, un po' di raziocinio e in po' di

pratica della vita e si arriva ad un termine che

oscillerà tra i quindici giorni (art. 4 R.D. 24 Luglio

1922) e i dieci (N° 5 art. 147 C.P.C.). Si obietterà

che questa è una delle interpretazioni della legge;

Ma soggiungiamo che è anche logica. si vede che
Comprendiamo che nei casi urgenti si possa e si debbe
ba scendere fino al minimo consentito dalla legge
(art. 154 C.P.C. e art. 4 R.D. 24 luglio 1922)? Ma nelle
cause commerciali non sempre vi è divario dalla com=
mercialità alla urgenza. Nelle cause commerciali po=
trà il Giudice scendere a stabilire un minimo di tem=
po che giudichi atti per il convenuto, a preparare co=
munque la sua difesa. Troppo pregiudizio ne verrebbe
alla Giustizia se il Giudice, sommo regolatore delle
azioni umane, costringesse una parte ad unostato di
inferiorità rispetto alle esosità od alle ingordigie
di un richiedente qualunque. Ecco perchè nel caso che
ci interessa il Giudice di Marsala doveva fare un ra=
gionamento così: "L'art. 4 R.D. 24 luglio 1922 mi da
un massimo di quindici giorni ed un minimo di cin=
que giorni; l'art. 145 C.P.C. mi obbligherebbe ad ap=
plicare il N°5 dell'art. 148 e quindi 20 giorni, guar=
diamo alle distanze, facciamo una proporazione matema=
tica.....e il tutto darà in termine molto maggiore
di cinque giorni. ~~questo indicativo per questo caso~~
Ma se la matematica qui deve esulare certo si è che
il Giudice doveva tener calcolo di questi elementi
e dar modo e tempo al Mosini Alfredo di potersi di=
fendere. In caso contrario si rientra nel caso con=

templato dall'art. 153 C.P.C. e cioè si cade nella nullità del provvedimento. Il fatto urgente, lo si comprende, può e deve portare ad una deroga a termini fissati. - Ma: "L'urgenza del giudizio è giusto motivo per derogare in via eccezionale al rigore dei termini normali. Ma poichè l'affermazione dell'urgenza potrebbe anche essere un'arma pericolosa in mano dell'attore per rendere più difficile la regolare difesa del convenuto"; e continua: "L'abbreviazione del termine non è lasciato interamente all'arbitrio del magistrato, intendendo la legge di garantire con le proprie norme (sebbene sia una diffidenza soverchia) che il convenuto abbia sempre tempo sufficiente se non per apprestare una completa difesa, almeno per conoscere la citazione e presentarsi in giudizio". (Mortara-Vol. 3°-N° 315-Commentario di proc. Civ.). Ciò detto riteniamo il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del Pretore di Marsala, nullo ed irritato. Affermato ciò passiamo alla seconda affermazione. Può il sig. Mosini Alfredo opponendosi al precetto mobiliare, opporsi al decreto ingiuntivo per quanto riguarda il merito? - Crediamo di sì e così ragioniamo. Stabilito che il decreto ingiuntivo non è valido per le ragioni esposte, riteniamo che giuridicamente esatta sia l'opposizione al precetto mobiliare con la fa-

coltà di entrare nel merito della vertenza. Si dice
ex adverso che per l'art. II R.D. 24 Luglio 1922 un de-
creto ingiuntivo notificato in persona non è opponi-
bile trascorso il termine ivi fissato. Noi accetta-
mo la tesi del Mortara, al quale si deve l'introduzio-
ne di un tale istituto nel nostro diritto, il quale
afferma: "-La sanzione dettata dal capoverso dell'art.
II è una vera e propria sanzione di decadenza.- Ciò
ha importanza notevole, perchè come vedremo innanzi,
e ho già accennato, il solo fatto di non aver propo-
sto opposizione al decreto d'ingiunzione non priva il
debitore di qualsivoglia difesa. Gli rimane ancora
possibile la opposizione nello stadio dell'esecuzione f
forzata (opposizione al precetto ecc.) a norma del
diritto comune, vale a dire ~~XXXXX~~ anche per il merito
giacchè non esiste ancora la reg giudicata che ne preclu-
de l'esame". (Mortara-Commento al provvedimento d'in-
giunzione pag. 105).

A conferma di tutto questo soggiungiamo che si sia
affinità tra questo procedimento monitorio e quello
dell'art. 379 C.P.C. non vi può essere dubbio: "-L'art.
379 C.P.C. era il solo ricordo della forma monitoria
conservato nella legislazione-(Mortara-Procedimento
d'ingiunzione-pag. 79). A proposito dell'art. 379 C.P.C.
Il Mortara (Vol. II-N°92-Pag. 166-Commentario: "-Nep=

pure trovo ragionevole considerare perentorio per
l'opposizione il termine stabilito per il pagamento,
giacchè all'uopo sarebbe necessaria una dichiarazio=
ne testuale di cui nel cedice non v'è traccia. Secon=
do me, il termine assegnato per il pagamento è un
termine dilatorio, ma il decreto ha virtù esecutiva
ex tunc, già dal momento in cui è emanato. Perchè se
nel termine non hanno luogo nè il pagamento, nè la op=
posizione esso può essere mandato ad esecuzione me=
diante il precetto. Senza che ciò tolga la possibili=
tà successiva della opposizione". E più avanti: "- E'
erronea la seconda opinione perchè non si tratta qui
di una sentenza, nè di un provvedimento che acquista
autorità di cosa giudicata, ma di un titolo esecuti=
vo per la sua naturale revocabile come può esserlo
una sentenza provvisoriamente esecutiva, che pare
hanno piena forza esecutoria nonostante le possibi=
lità delle opposizioni e impugnazioni".
Ecco allora con il conforto di sì autorevole giurista,
come il Mosini possa entrare nel merito della vertenza,
in sede di opposizione a precetto-. Perchè se si ri=
tiene che il decreto ingiuntivo 10 Aprile 1928 del
 Pretore di Marsala è nullo e di nessun effetto e al=
lora manca il titolo esecutivo da cui possa promanare
un precetto mobiliare-. O il predetto decreto in=

giuntivo è valido ma rimane aperto il termine alla
opposizione e allora anche in sede esecutiva la no-
stra opposizione è valida a sensi di legge e qualun-
que nostra eccezione in merito deve essere discussa
e in contesto accettata. Noi siamo convinti della
nullità di detto decreto ingiuntivo a sensi dell'art.
153 C.P.C. perchè il termine è estremo insostituibi-
le alla necessità che ognuno ha di difendersi.

Pertanto,

Piaccia alla Ecc./ma Corte di Cassazione:

Reapingersi il ricorso 10 Marzo 1931 della Ditta Ni-
ko Tumbarello con l'avv. Comm. Pompeo Spoto con l'aggra-
vio delle spese ed onorari d'avvocato.



N. 4
g. 28

Copia



ROC. MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

COMM. AVV. POMPEO SPOTO
ROMA
Via Antonio Scialoja, 18
Telefono 23-129

Della Ditta enologica NIKO TUMBARELLO in perso-
na del proprietario sig. Tumbarello Domenico d'orto
a Marsala, rapp. to e difeso dal sottoscritto avv.
Pompeo Spoto, presso lo studio del quale in Roma
Via Antonio Scialoja n. 18, elegge domicilio

Copia

C O N T R O

Il sig. MOSINI ALFREDO di Mosio, di Acquanegra sul
Chiese elett. to d'orto in Mantova presso il suo proc. re
avv. Guerrino Tamassia.

U. GALVANI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
R. TRIBUNALE
MANTOVA
N. 1198 Repertorio

A V V E R S O

SPECIFICA

La sentenza pronunciata fra le parti dal Tribuna-
le di Mantova in data 29. 10. 1930 - pubblicata lo
stesso giorno reg. ta a Mantova il 10. 11. 1930 e noti-
ficata il 16 gennaio 1931.

F A T T O

Con decreto di ingiunzione emesse il 10 aprile
1928 dal sig. Pretore di Marsala, veniva ordinato al
sig. Mosini Alfredo di Mosio di pagare alla Ditta
Niko Tumbarello di Marsala la somma, di L. 2044 pren-
za di merce non soddisfatta, oltre le spese e gli in-
teressi commerciali.

| Colonna 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|------|-----|------|
| Boll. L. | | | |
| Orig. » | | | |
| Fin. pos. » | | | |
| Nell'or. » | 990 | | |
| Cop. » | 15 | | |
| Rep. n. » | | | |
| Cost. » | | | |
| Urg. » | 1185 | | |
| Tras. » | 1785 | | |
| Cost. » | | | |
| Cost. » | | | 180 |
| Cost. » | | | 10 |
| Cost. » | 1785 | | |
| Cost. » | 815 | | |
| Somma a pagare | 1570 | 190 | 1700 |

Il provvedimento fu notificato a mani proprie del
debitore Mosini e non avendo lo stesso proposta op-

V. con. 1 L. di...
IL CANCELLIERE
Spese postali . . . L.
TOTALE: 1700

posizione nel termine assegnato, il Cancelliere della competente Pretura rilasciava analogo certificato in data 14 maggio 1928 .- In virtù di questo titolo esecutivo la Ditta Tumbarello notificava al debitore Mosini precetto mobiliare .- Avverso questo precetto il Mosini faceva una dilatoria opposizione convenendo la Ditta creditrice avanti la Regia Pretura di Asola per sentire dichiarare : I°- Nullo e di nessuno effetto il precetto 23 giugno 1928 ; II° - Risoluto per colpa della ditta Tumbarello il contratto di compra-vendita di vini; III°- Rifusi i danni e le spese .-

Con sentenza 20 marzo - 18 aprile 1929 il Pretore di Asola ritenendo l'incompetenza per territorio del Pretore di Marsala, per questo unico motivo dichiarava invalido, irregolare e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo del 10 aprile 1928 del Pretore di Marsala e di nullo effetto gli atti esecutivi posteriori, condannando la ditta Tumbarello nelle spese del giudizio .- Contro questa sentenza, la ditta stessa, con atto 19 giugno 1929, proponeva appello essendosi dal Pretore di Asola fra l'altro violate le disposizioni di legge per le quali la mancata opposizione al provvedimento notificato a mani proprie, ha virtù di sentenza spedita in for-



ma esecutiva inoppugnabile, non ricorrendo l'ipotesi

-3-

prevista dall'art. 11 R.D.L. 24 luglio 1922 n. 1036-

Ma il Tribunale con la sentenza contro la quale

si ricorre, confermò la decisione del Pretore di

Asola ritenendo l'incompetenza per territorio del

Pretore di Marsala e la competenza di quello di

Mantova e dichiarò di ufficio, senza che per questa

eccezione sollevata dal Tribunale, vi fosse un motivo

di appello, e senza che il Mosini l'avesse solleva-

ta nel primo giudizio di opposizione a precetto

avanti il Pretore e quindi giudicando ultra petita

nullo ed irritato il decreto di ingiunzione, sembrando

al Tribunale stesso che il Pretore di Marsala

avesse accordato un termine non congruo per fare la

opposizione. Contro questa sentenza si ricorre al

Supremo Collegio denunciando le seguenti violazioni

di legge. -

1° - Violazione degli art. 1098 - 1123 - Cod. Civ. ;

e dell'art. 91 C.P.C. art. 36 primo capv. Cod. Comm. -

Nelle norme del contratto fra le parti per la

vendita della merce è stabilito all'art. 8 che : "qua-

lunque contestazione è devoluta alle Autorità Giudi-

ziarie della provincia di Trapani " .- Questa clauso-

la che forma parte integrante del contratto di ven-

dita è stata dal Mosini accettata con sua firma ap-

avv. Speto

posta nel foglio di commissione del 4 agosto 1927

in cui è detto fra le condizioni della vendita:

"Domicilio legale presso il venditore" - ed è stata,

per la seconda volta, ratificata dallo stesso Mosini

il quale accettò, senza riserve, la fattura n. 5559 del

10 agosto 1927 speditagli dalla ditta Niko Tambarel-

lo, nella quale questa clausola è anche ripetuta.

Il Mosini infatti accettò la merce la rivendette,

senza svolgere alcuna azione redibitoria nei termi-

ni di cui all'art. 70 cod. Com. rifiutando solamen-

te il pagamento alla scadenza convenuta. L'accor-

do delle due volontà per la designazione dell'Autori-

tà Giudiziaria che doveva "risolvere qualunque

contestazione" era quindi perfetto e la proroga del-

la competenza territoriale, di comune accordo con-

trattualmente accettata, era legittima avendo le

parti questa facoltà, che è giuridicamente valida

perché non contraria alla legge od all'ordine pubbli-

co. - Ma anche quando questa proroga consensuale

di competenza non risultasse esplicitamente come e-

lemento essenziale del contratto, è evidente che

il contratto fra le parti si perfezionò a Marsala,

giacché il rappresentante della ditta vinicola re-

sidente a Mantova richiesto dal sig. Mosini per quel

quantitativo di merce, spedì la commissione a Mar-

posta nel foglio di commissione del 4 agosto 1927 in cui è detto fra le condizioni della vendita: "Domicilio legale presso il venditore" - ed è stata, per la seconda volta, ratificata dallo stesso Mosini il quale accettò, senza riserve, la fattura n. 5359 del 10 agosto 1927 speditagli dalla ditta Niko Tambarello, nella quale questa clausola è anche ripetuta.

Il Mosini infatti accettò la merce la rivendette, senza svolgere alcuna azione redibitoria nei termini di cui all'art. 70 cod. Com. rifiutando solamente il pagamento alla scadenza convenuta. L'accordo delle due volontà per la designazione dell'Autorità Giudiziaria che doveva "risolvere qualunque contestazione" era quindi perfetto e la proroga della competenza territoriale, di comune accordo contrattualmente accettata, era legittima avendo le parti questa facoltà, che è giuridicamente valida perché non contraria alla legge od all'ordine pubblico. - Ma anche quando questa proroga consensuale di competenza non risultasse esplicitamente come elemento essenziale del contratto, è evidente che il contratto fra le parti si perfezionò a Marsala, giacché il rappresentante della ditta vinicola residente a Mantova richiesto dal sig. Mosini per quel quantitativo di merce, spedì la commissione a Mar-

sala ove la ditta l'accolse, potendosi se credeva
respingerla e spedì la merce rendendosi così perfet-
to il contratto per l'accordo delle due volontà av-
venute a Marsala. - Il forum contractus è dunque
indubbiamente Marsala. - Il luogo dove andava ese-
guita l'obbligazione principale e cioè il pagamento
della merce è anche Marsala. - Il foglio di commis-
sione infatti firmato dal Mosini dice: " I pagamenti
devono essere fatti direttamente alla casa". - e nel-
la fattura che accompagnava la merce con l'indica-
zione del pagamento a tre mesi, fattura accettata
dal Mosini all'art. 4 è detto: " I pagamenti s'inten-
dono sempre eseguiti al nostro domicilio a Marsala".

avv. Spoto

Non vi è pertanto dubbio che anche all'infuori
del patto espresso contrattuale che stabilisce la
competenza dell'Autorità Giudiziarie di Marsala per
" qualunque contestazione", anche per le norme del-
l'art. 91 Cod. Proc. Civ. e 36 Cod. Comm. il foro di
Marsala, ove per l'accordo delle parti doveva ese-
guirsi l'obbligazione, è il foro competente per la
richiesta del decreto di ingiunzione. -

II° - Violazione dell'art. 4 I alin.; dell'art. 6 ed
art. 11 del R.D.L. 24 luglio 1922 n. 1036 in applica-
zione alla legge 9 luglio 1922 n. 1035 sul procedi-
mento per ingiunzione. - Violazione dell'art. 6 R.D.

21 ottobre 1923 per la notificazione degli atti
a mezzo servizio postale /
L'art. 4 testé richiamato prescrive con un'indizio-
ne non equivoca che il termine ordinario di 15 gior-
ni per proporre opposizione al decreto di ingiun-
zione può essere dal Pretore ridotto a cinque gior-
ni quando si tratti di obbligazioni commerciali .
Su questa facoltà negli atti parlamentari si
legge che l'on. Vicini aveva proposto che si escludes-
se la facoltà di riduzione del termine , ma la Com-
missione Ministeriale la mantenne per lo spirito
che anima la legge e per dare svolgimento più ra-
pido alle azioni commerciali .- ~~xx~~ Il Tribunale
ha violato la legge arbitrariamente annullando que-
sta facoltà a ragion veduta accordata dal legisciatore .- Arbitrariamente afferma il Tribunale che il
Mosini in cinque giorni non poteva fare l'opposi-
zione, il che è del tutto erroneo .- Bastava che il
Tribunale esaminasse gli atti per convincersi del-
la erroneità della sua affermazione .- Risulta in-
fatti dagli atti che ~~xxxx~~ l'Uff. Giud. della Pretura
di Marsala con atto 28 aprile 1928 n. 239 di rep. no-
tificava copia del ricorso e del decreto al Mosini
a mezzo del servizio postale e la ricevuta di ri-
torno firmata dal Mosini porta la data del 2 maggio

1928 .- Ciò dimostra che nei cinque giorni l'opposizione poteva farsi nello stesso modo come la notifica del decreto era avvenuta in quattro giorni .- Non essendo opposto nei termini stabiliti dal Pretore il decreto di ingiunzione acquistava forza di sentenza spedita in forma esecutiva (art.6) ed il Tribunale non aveva facoltà di dichiararlo privo di qualsiasi efficacia giuridica, senza annullare la legge sul procedimento monitorio .- Non essendo fatta la opposizione nei termini il decreto, notificato a mani proprie come risulta dagli atti aveva acquistato forza di sentenza spedita in forma esecutiva (art.6 R.D.24 .7.1922) - Nessuna indagine sulla validità del titolo poteva quindi farsi in sede di opposizione a precetto, giacché l'efficacia giuridica del decreto ingiuntivo fu raggiunta "ope legis".- Non avendo fatto l'opposizione nei termini fissati, sufficienti, come si è visto, a poterla fare, il Mosini decadde dal diritto di promuoverla ulteriormente .- E l'indagine per l'incompetenza per territorio, che è pregiudiziale ad ogni processo di cognizione, anche se fosse stata fondata, il che non è, non poteva più farsi data la non avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo nei termini fissati dal Pretore .-

-7-

avv. J. Spoto

III°- Difetto di motivazione e violazione dell'art.490

-Art.490 C.P.C.-

Innanzi il Pretore di Asola in sede di opposizione a precetto l'unica eccezione sollevata fu quella della invalidità del titolo per incompetenza del Pretore di Marsala per territorio. - Non si prese-
re conclusioni dal Mosini circa il termine assegna-
te dal Pretore di Marsala per l'opposizione, ed il
Pretore di Asola dichiarò priva di efficacia giuri-
dica il decreto di ingiunzione "unicamente" per
incompetenza per territorio. - Il giudizio in appel-
lo doveva svolgersi su questa eccezione non poten-
dosi proporre in quella sede domande nuove e le
conclusioni dell'appellato Mosini nel giudizio di
appello non accennano lontanamente alla incongruità
del termine fissato dal Pretore di Marsala. - Ma il
Tribunale arbitrariamente su di una questione da lui
proposta e cioè insufficienza del termine per la
opposizione al decreto, fonda la sua sentenza giudi-
cando ultra petita. - La sentenza quindi oltreché
violare l'art. 490 C.P.C. è viziate anche da difet-
to di motivazione. e Pertanto

PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE,

Annulare l'impugnata sentenza ordinando i provve-
dimenti di conseguenza anche per le spese e gli onco-





rari di avvocato .-

-9-

Si alligano : mandato in calce al ricorso ; la sentenza impugnata e gli atti del giudizio di prima e seconda istanza giusta elenco che saranno depositati in Cancelleria della Corte nei termini di legge ;

Certificato di deposito a titolo di multa eventuale del seguente preciso tenore : Ufficio registro atti giudiziari di Roma . Il sig. avv. Spoto Pompeo con denaro proprio ha pagato L. 150 e cent. 50 per ricorrere in Cassazione nello interesse di Tumbarello Domenico contro Mosini Alfredo avverso sentenza Tribunale di Mantova del 29.10.1930 .- Addì 9 marzo 1931 IX° - Il Ricevitore P. to Melgiovanni .

Roma li 10 marzo 1931 -

Avv. Pompeo Spoto -

Nomino e costituisco mio procuratore speciale

il sig. avv. Comm. POMPEO SPOTO patrocinante in Cassazione perché nel mio interesse firmi il suddetto ricorso contro Mosini Alfredo e mi rappresenti e difenda in questo giudizio avanti il Supremo Collegio dando a lui ogni più ampia facoltà necessaria e ratificando sin da ora il suo operato .-

Mantova li 12 marzo.

Luigi Domenico Tumbarello.

per legalizzazione della firma nell'originale firm. Avv. Spoto.



Atto di notificazione

Ad istanza del Sig. Domenico Bumbarello proprietario della ditta Miko Bumbarello domiciliato e residente a Marsala e ai fini del presente ricorso per cassazione elettivamente in Roma presso lo studio dell'Avv. Comm. Pompeo Spoto in Via Antonio Scialoja N. 18.

Io sottoscritto uff. giud. addetto al R. Tribunale di Mantova col presente atto da me scritto e sottoscritto tanto nell'originale che nella copia ho notificato al Sig. Mosini Alfredo di Mosio di Acqua Huegra sul Clisese, domiciliato elettivamente in Mantova presso lo studio dell'Avv. Guerino Camassia, copia identica al suo originale del medesimo ricorso all'Eccma Corte di Cassazione del Re. Quo a firma del Sig. Avv. Pompeo Spoto, ricorso proposto avverso la sentenza resa fra le parti dal R. Tribunale di Mantova decisa e pubblicata il 29. 10. 1930. Io altresì notificata copia della ricevuta di deposito per multa eventuale

rilasciata dall'ufficio Segli atti giu-
diziali di Roma portante il 45520
in data 9 marzo 1931 IX affinché
il suddetto sig. Mosini ne abbia scien-
za legale e ad ogni effetto di legge.
Ed ho citato nel tempo stesso il detto
sig. Mosini a comparire nel ter-
mine di legge innanzi l'Esma
Corte di Cassazione del Regno giusta
e ai sensi degli articoli 526. 530. 531
Cod. Proc. Civ. onde prendere cogni-
zione del presente ricorso e dei docu-
menti sentirmi far diritto con le
statuzioni di conseguenza. Con
dichiarazione che per l'istante ricor-
rente assumerà la difesa innanzi
l'Esma Corte di
Cassazione del Regno il signor
Avvocato Commendator Oreste
Spoto.

Copia del mio atto di noti-
ficazione e del mestero ricorso
per Cassazione ho notificato al
sig. Alfredo Mosini al suo
domicilio eletto in Mantova

^{Doppo}
Av. Vamassia

Sono il Sig. Av. Guerrino Vamassia
nello studio del quale in Via Principe
Amedeo mi sono recato conseguen-
dola a mani dello stesso Av. Guer-
rino Vamassia onente il Motini
alfredo

Mantova li 24 Marzo 1931

L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Mantova

Ugo Galvani





928
31



Dott. TITO AZZINI
Notaio
Via San Amedeo, 17 - MANTOVA

Mandato speciale

Il sottoscritto Mosini Alfredo di ignoti us-
to e domiciliato a Mosio di Acquaneve sul Chiese,
dichiara di nominare, come col presente atto no-
mine e costituisce suo procuratore speciale
e domiciliatario l'avvocato Ivano Bononi di
Roma perche rappresenti e difenda esso Mandante
avanti la Suprema Corte di Cassazione del Regno
nella causa contro la ditta Nito Tamburello di Mare-
dala in punto riforma della sentenza 29 ottobre 1930
del Tribunale di Mantova, qui registrata il 10 Novem il 6.31, an-
no 1930 e notificata il 16 Gennaio 1931, ed all'uopo
conferisce al costituito procuratore ogni più ampia
ed illimitata facoltà, comprese quelle di presen-
tare memorie e difese, sostenere discussioni al-
l'udienza, produrre documenti, dedurre ed eccepire
quanto del caso, così in rito, come in merito, fir-
mare ogni opportuno atto ed in una parola a fare
quanto sarà utile e necessario senza che possa op-
ponsi difetto o limitazione di facoltà. Elegge il sotto-
scritto domicilio in Roma Corso Umberto I, n. 184 presso
il costituito procuratore. Il dato sui promesse decreto valido.



28.11.31
31

Depositato
il 6.31, an-
no 1930
18-
5

Mosini Alfredo

ff. 4391 di Repertorio

Autentica di firma

—

Mantova 16 luglio aprile 1931 millesimocento-
trentuno (IX)

Certifico io sottoscritto Azzini Dott. Tito fu Dott. Fran-
cesco Totaro residente in Mantova, iscritto presso
il Collegio Notariale di Mantova, essere vera ed au-
tografa la seguente firma del sig. Alfredo Moti-
ni d'ipote nato e domiciliato a Motò di De-
quagnere sul Chiese (Mantova) esercente, della
cui identità personale e piena capacità giuridica di-
chiaro io notaio di essere certo, avendo io stesso for-
mato alla presenza mia ed a quella dei signori Gio-
vananni Quinetti di Cabrera nato a Fivento e Baiò-
ni Andrea fu Luigi nato a Marzussa, entrambi di-
moriati a Mantova impingati, testimoni notari, a me
notari idonei a fini di legge, come con confermano, qui-
ni fine con me sottoscritto.

Giovananni Quinetti test

Baiòni Andrea test

Dott. Tito Azzini notaio

OPERE DI QUESTO ORIGINALE

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Carta bollata | L. | 11 | - |
| Scrittura | " | 2 | - |
| Onorario | " | 12 | - |
| Quota Notariale | " | 3/10 | |
| Reportorio | " | 4 | - |
| Testimoni | " | 4 | - |
| Accanto | " | 5 | - |
| Legalizzazione | " | 3 | - |
| Copia registro | " | | |
| Copia vettura | " | | |
| Marca quittance | " | 010 | |
| TOTALE | L. | 48 | 60 |



Visto: si legalizza la firma del Dott. TITO AZZINI
Notaio residente in Mantova.

Mantova, dal R. Tribunale C.P. 17 aprile 1931 (IX)

Il Cancelliere delegato
[Signature]

Mantova 16 luglio aprile 1931 millesimocento-
trentuno (IX)

Certifico io sottoscritto Azzini Dott. Tito fu Dott. Fran-
cesco Totaiso residente in Mantova, iscritto presso
il Collegio Notariale di Mantova, essere vera ed au-
tografa la seguente firma del sig. Alfredo Moti-
ni d'ipotesi nato e domiciliato a Motò di De-
quanevre sul Chiese (Mantova) esercente, della
cui identità personale e piena capacità giuridica di-
chiaro io notizia di essere certo, avendo lo stesso fra-
mat alla presenza mia ed a quella dei signori Gro-
vannoni Quirico di Caltora nato a Firenze e Bai-
oni Andrea fu Luigi nato a Marzussa, entrambi de-
moriati a Mantova impiegati, testimoni richiesti, a me
noto idonei a fatti di legge, come essi confermano, qui
in fine con me sottoscritti -

Grovannoni Quirico test

Baioni Andrea test

Dott. Tito Azzini notaio

PREZZI DI QUESTO ORIGINALE

| | | | |
|------------------|----|--------------|---|
| Carta bollata | L. | 11 | - |
| Scrittura | " | 2 | - |
| Onorario | " | 12 | - |
| On. Notariale | " | 3/10 | - |
| Repertorio | " | 4 | - |
| Testimoni | " | 4 | - |
| Accuso | B. | 5 | - |
| Legalizzazione | A. | 2 | - |
| Copie registro | " | | |
| Copie vettura | " | | |
| Altre quitte | " | 0/10 | - |
| TOTALE L. | | 48.60 | |



Visto: si legalizza la firma del Dott. TITO AZZINI
Notaio residente in Mantova.

Mantova, dal R. Tribunale C. P. 17 aprile 1931 (IX)

Il Cancelliere
[Signature]

22 OTT. 1932